

# PUMA

Procedura Unificata Matrici Aziendali

Cooperazione tra intermediari coordinata dalla Banca d'Italia per lo sviluppo di una documentazione a supporto delle segnalazioni

## NEWSLETTER DELLA COOPERAZIONE PUMA

DICEMBRE 2025 N° 9

### *La parola al rappresentante di ICCREA Banca nel Gruppo Interbancario della cooperazione PUMA*



*“La PUMA, e ciò che essa comporta in termini di coinvolgimento personale nella collaborazione con il Gruppo Interbancario, è una realtà capace di suscitare - riflettendoci su non superficialmente - un interesse straordinario.*

*Per certi aspetti un mistero, per altri una esperienza che - lo penso da tempo - dovrebbe essere studiata (in modo approfondito) per capire quali siano stati i fattori che le hanno consentito - e tuttora le consentono - di funzionare alla grande per così tanto tempo in un contesto che ha conosciuto per il resto cambiamenti davvero radicali e l'esaurimento di esperienze pure decisamente importanti... [LEGGI QUI](#)*

*Marco Carnevali*

## IN QUESTO NUMERO ...



**Instant Payments Reporting: la segnalazione armonizzata sui pagamenti istantanei:** Il Regolamento UE 2024/886 denominato *Instant Payments Regulation* - IPR mira a standardizzare e promuovere l'utilizzo dei bonifici istantanei in euro in tutti i Paesi dell'area SEPA... [LEGGI QUI](#)

**Rischio Operativo, al via a breve le novità normative dell'EBA:** Il settore bancario europeo ha ridefinito il proprio approccio alla misurazione e alla gestione del Rischio Operativo (RO) con l'introduzione di un quadro normativo rinnovato... [LEGGI QUI](#)



## La PUMA

---

La **PUMA**, e ciò che essa comporta in termini di coinvolgimento personale nella collaborazione con il Gruppo Interbancario, è una realtà capace di suscitare - riflettendoci su non superficialmente - un interesse straordinario.

Per certi aspetti un mistero, per altri una esperienza che - lo penso da tempo - dovrebbe essere studiata (in modo approfondito) per capire quali siano stati i fattori che le hanno consentito - e tuttora le consentono - di funzionare alla grande per così tanto tempo in un contesto che ha conosciuto per il resto cambiamenti davvero radicali e l'esaurimento di esperienze pure decisamente importanti.

Credo che il primo obiettivo della PUMA (prima metà degli anni Settanta) fosse la **matrice dei conti** dell'epoca (o più precisamente una parte di essa), naturalmente normata - con accuratezza e comprensibilità che personalmente rimpiango, credo in buona compagnia - dalla Banca d'Italia.

Oggi, lo sappiamo bene tutti, sono prodotti dalla PUMA - in un **insieme ancor più ampio** - l'intera Matrice dei Conti (componente "BSI" inclusa), il bilancio IAS, Finrep, Corep, Asset Encumbrance, LCR, ALMM, Anacredit, etc, cioè segnalazioni che all'avvio della PUMA non esistevano, destinate (e normate) da Autorità (sovrnazionali) esse stesse all'epoca non esistenti.

Uno sviluppo nelle segnalazioni gestite - in termini sia quantitativi, sia qualitativi - davvero importante, prova oggettiva della **validità di un modello integrato**. Il tutto con nel mezzo eventi come l'anno 2000 (cambio di millennio, che - è bene ricordarlo per chi non ne ha percezione e nella consapevolezza che oggi, nel prepotente affermarsi dell'AI, possa apparire tema da far sorridere - fu in realtà fonte di belle preoccupazioni per la tenuta dei sistemi applicativi del tempo) ed un cambio di moneta (con, anche qui ricordiamolo per evitare di considerare banale ciò che in realtà fu semplice e poco costoso soltanto perché qualcuno ci lavorò con ingegno, la sostituzione come unità di conto di una moneta i cui importi non prevedevano centesimi - come era la lira - con l'euro, che invece li ha).

Se paragonassimo la PUMA al brevetto di un macchinario industriale, parleremmo di uno strumento progettato per produrre un qualcosa di molto specifico, altrettanto dettagliatamente descritto e quindi potenzialmente anche un vincolo (ove la sua realizzazione fosse stata impostata in modo "cablato", non flessibile), che **funziona**

**egregiamente** dopo decine di anni, facendo cose all'inizio neanche immaginate.

Il tutto "toccando sistematicamente il limite" o, meglio, quello che - momento per momento - poteva apparire come tale, salvo poi essere superato grazie a fiducia, lavoro ed impegno.

Penso che le modalità che hanno caratterizzato i progressi nel conseguimento degli obiettivi siano oggi note soltanto a chi ha vissuto oppure approfondisce il percorso fatto, e temo che possano essere pochi. È invece bene che ve ne sia consapevolezza diffusa, perché ci saranno, naturalmente, altre soglie da varcare. Alcuni esempi (assolutamente non esaustivi) possono aiutare.

In una fase iniziale non veniva prodotta la **Centrale dei Rischi**, perché il calcolo della posizione di rischio di un censito presuppone (naturalmente) la ripartizione dei fidi e delle garanzie. Poi la ripartizione fu documentata e l'output prodotto è divenuto uno degli atti più importanti e più diffusi quanto alla certificazione dello stato di salute creditizia di un censito. Le cause civili nelle quali è citata la posizione Centrale dei Rischi di una delle parti non si contano, ma - che io sappia - mai che alcuno (nonostante ben nota capacità di risultare litigiosi su ogni tema) abbia anche solo in ipotesi addotto incongruità ed incoerenze nel modello in sé: sui dati certamente sì, una infinità di volte, ma sul modello mai.

Anche il "**coefficiente di solvibilità**" (progenitore dell'attuale rischio di credito nel COREP) fu incluso in un momento successivo, ricorrendo ad un ingegnoso sistema di associazione di una esposizione "tipo" (un benchmark concettuale, diremmo oggi, nel quale ogni finanziamento veniva automaticamente trasformato) agli indicatori di rischio applicabili, chiamato "complesso di specifiche" (certo, non proprio un esempio di tracciabilità ma, all'epoca, via d'uscita da un problema molto complesso).

Poi, con l'avvio dell'Eurosistema e la necessità di produrre le prime segnalazioni destinate alla BCE, si implementò con beneficio di tutto il sistema bancario italiano l'anticipo dei tempi di produzione dei dati statistici trattati con il "**secondary reporting**" (la base A1 della Matrice dei Conti).

Poi il **bilancio IAS**, con una nota integrativa che (detto da un profano è lecito...) stancava soltanto a sfogliarla.

Poi (spero sia perdonato l'eventuale mancato rispetto dell'ordine cronologico e l'omissione di tantissimi altri profili): la **qualità del credito**, con l'abbandono di status che avevano scandito per

decenni la prassi bancaria nazionale (incagli, sofferenze, ristrutturati) e l'accertamento delle "past-due exposures" (per controparte e per transazione); le **segnalazioni armonizzate**, gli RTS, gli ITS, il DPM e l'XBRL, che per un periodo catalizzò l'attenzione come se fosse una rivoluzione quando forse (opinione del tutto personale, si intende) si è trattato soltanto di un (per carità validissimo) tecnicismo che nulla ha aggiunto alla ricchezza informativa già presente nel modello "a matrice". In mezzo, l'Anacredit, la liquidità, l'Asset Encumbrance e via di questo passo andando.

E la PUMA sempre lì, con i suoi rilasci, attesi ma sempre tempestivi, senza saltare un colpo.

Fantastico.

Se fosse una squadra di calcio tutti vorrebbero aver scelto di esserne tifosi. Uno chef assaggiarne i piatti. Una stilista, indossarne i capi.

Il tutto con un contenimento di costi che sarebbe bello qualche intraprendente studente di economia tentasse di stimare (guadagnandosi, oltre alla lode, il plauso di noi che abbiamo avuto la fortuna di lavorarci).

Ora nuove sfide. La più bella secondo me sarà - insieme all'Iref, o forse connessa con l'Iref - la definizione del rapporto con il **BIRD**, che potrebbe collocarsi a metà tra un passaggio di consegne ed una fusione creativa.

Anche qui quanti ricordi, con la fortuna di essere stato testimone diretto dell'impegno (di colleghi soprattutto della Banca d'Italia) nel creare spazio in un contesto più ampio (europeo) ad un'idea che in molti facevano fatica non soltanto a condividere quanto a realizzabilità ma addirittura (questione pregiudiziale, si direbbe in giudizio) ad accettare concettualmente. La **disponibilità** di una Autorità a farsi parte attiva, con lungimiranza e senza nulla perdere quanto alla propria autorevolezza, per una cooperazione finalizzata all'adempimento di obblighi che gravano sui vigilati non è per nulla scontata, anzi, tant'è che vi erano persone - peraltro degne della massima considerazione - che sostenevano che, data la natura regolamentare delle norme applicabili nelle segnalazioni armonizzate, non vi potesse essere spazio per una iniziativa come il BIRD.

Ma, più che al passato, qui l'entusiasmo viene guardando al futuro.

Cambierà molto, ma con una costante: l'**impegno**, il **sacrificio**, la **passione**. Come quelli profusi, con

generosità, dai tanti colleghi (anzi, ad onor del vero ed in particolare da una certa fase in poi, soprattutto colleghe) che in questi anni hanno dato energia ai lavori del Gruppo. Colleghe/i con i quali è stato un piacere lavorare insieme, nonostante non siano mancate asperità caratteriali, contrapposizioni quasi ideologiche, orgogli (intellettuali) prossimi alla superbia, che - anche qui onore al merito - i Coordinatori che si sono avvicendati nel tempo hanno avuto il merito e la capacità di trasformare in un valore per la squadra. Quindi impegno e sacrificio anche per il **futuro**, ma anche (come, ricordo, osservò qualche anno fa - galvanizzandoci forse senza averci neanche pensato - un Direttore Generale della Banca d'Italia in uno dei sempre significativi incontri di fine anno) **orgoglio** e **compiacimento** per contribuire ad un lavoro di gruppo, bene pubblico, gratuito eppure moltiplicatore di conoscenza e risultati.

## *Instant Payments Reporting: la segnalazione armonizzata sui pagamenti istantanei*

---

Il Regolamento UE 2024/886 denominato **Instant Payments Regulation** - IPR mira a standardizzare e promuovere l'utilizzo dei bonifici istantanei in euro in tutti i Paesi dell'**area SEPA** (Single Euro Payments Area) modificando il regolamento SEPA UE 260/2012<sup>1</sup>

Il regolamento *Instant Payments* prevede che tutti i prestatori di servizi di pagamento (*Payment Service Providers* - PSPs) dell'Unione Europea offrano ai loro clienti un servizio di pagamento di invio e ricezione di **bonifici istantanei**. La caratteristica dell'istantaneità di tali bonifici consente l'immediata disponibilità dei fondi per il beneficiario; i bonifici istantanei, infatti, dovranno essere eseguiti entro **dieci secondi** dalla ricezione dell'ordine di pagamento, **24 ore al giorno e ogni giorno dell'anno** (art.5 bis). Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento hanno l'obbligo di garantire che le **commissioni** per i bonifici istantanei **non** siano **superiori** a quelle applicate per i bonifici tradizionali (art.5 ter).

I prestatori di servizi di pagamento ogni 12 mesi devono presentare dei **report** alle proprie autorità competenti (art. 15, paragrafo 3):

<sup>1</sup> Il Regolamento SEPA stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro nell'ambito dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (*Single Euro Payments Area*).



- sul livello delle **commissioni** per i bonifici tradizionali, i bonifici istantanei ed i conti di pagamento;
- sulla percentuale di **rifiuti**, distinguendo tra operazioni di pagamento nazionali e transfrontaliere, riconducibili all'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate.

Al fine di attuare tale rendicontazione, il regolamento Instant Payments conferisce all'EBA il mandato di elaborare degli **standard tecnici di attuazione** (*Implementing Technical Standards - ITS*) per introdurre modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e una metodologia per la raccolta delle informazioni che i prestatori di servizi di pagamento devono presentare alle autorità competenti (art. 15, paragrafo 5).

L'obiettivo degli ITS è di fornire alla **Commissione Europea** le informazioni necessarie per sviluppare una **relazione** da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio:

- sull'andamento delle commissioni per i conti di pagamento nonché per i bonifici nazionali e transfrontalieri e per i bonifici istantanei;
- sulle verifiche da parte dei prestatori di servizi di pagamento intese a verificare se l'utilizzatore di tali servizi (Users of Payment Services - USP) sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate<sup>2</sup> come previsto dall'art. 5 quinquies.

Per soddisfare queste richieste informative, l'EBA ha elaborato uno specifico ITS che si compone di **quattro template** per gli enti situati negli **Stati membri aderenti all'euro** e soggetti agli obblighi del Regolamento SEPA<sup>3</sup>. In particolare, i dati richiesti sono:

- numero, valore (S 01.01) e commissioni (S02.01) dei bonifici inviati e ricevuti con la separata indicazione dei bonifici istantanei sia in euro sia in valuta nazionale per i prestatori di servizi di pagamento situati negli Stati membri che non hanno adottato l'euro. Inoltre, è richiesta l'apertura per metodo di pagamento (*online banking, mobile payment* o cartaceo), ubicazione del prestatore di servizi di pagamento (nazionale o transfrontaliero), tipo di cliente (consumatore o altro);
- numero di conti di pagamento e commissioni nel periodo di riferimento (S 03.00);

- numero dei bonifici istantanei rifiutati a causa dell'applicazione delle misure restrittive finanziarie mirate (S 04.00).

Gli enti situati negli **Stati membri che non hanno aderito all'euro** e soggetti agli obblighi del Regolamento SEPA devono compilare due ulteriori template con le seguenti informazioni:

- numero, valore (S 01.02) e commissioni (S02.02) dei bonifici inviati e ricevuti in euro con la separata indicazione dei bonifici istantanei.

La disciplina *Instant Payments* si applica agli enti che si configurano come prestatori di servizi di pagamento che includono Banche, Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e altri soggetti abilitati a eseguire servizi di pagamento.

La nuova segnalazione ha una **frequenza** di invio **annuale**. Tuttavia, per la prima rilevazione viene richiesto l'invio dei dati relativi alle date contabili del 31 dicembre per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Il termine di inoltro per le quattro segnalazioni è fissato univocamente il **9 aprile 2026**.

Un ulteriore elemento di novità riguarda la modalità di invio della segnalazione che è prevista utilizzando il formato **xBRL-CSV** come previsto dalla versione 2.0 del DPM.

Il regolamento *Instant Payments*, uniformando il quadro normativo, contribuirà a rendere il sistema dei pagamenti europeo più rapido, sicuro ed efficiente.

## ***Rischio Operativo, al via a breve le novità normative dell'EBA***

Il settore bancario europeo ha ridefinito il proprio approccio alla misurazione e alla gestione del **Rischio Operativo (RO)** con l'introduzione di un quadro normativo rinnovato. L'obiettivo di questa riforma, stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3) che ha modificato il Regolamento (UE) No 575/2013, è stata l'implementazione dei nuovi standard di Basilea per **rafforzare il controllo del rischio** da parte degli enti creditizi.

A decorrere dal **1° gennaio 2025**, i requisiti patrimoniali per il RO sono calcolati esclusivamente attraverso il **Business Indicator Component (BIC)**. Il BIC si basa sul calcolo del *Business Indicator* (BI),

<sup>2</sup> Le "misure restrittive finanziarie mirate" sono adottate dall'Unione Europea nei confronti di persone, organismi o entità che siano soggetti al congelamento dei beni o al divieto di mettere fondi o

risorse economiche a loro disposizione o a loro vantaggio, direttamente o indirettamente.

<sup>3</sup> L'ITS è stato adottato con il Regolamento (UE) 2025/1979.

un indicatore volto a misurare il volume complessivo delle attività di un ente.

In questo ambito, nel corso del mese di giugno 2025 l'EBA ha emanato la **versione definitiva dei seguenti RTS/ITS**:

- **EBA/RTS/2025/02**, che specifica le **regole di calcolo e gli elementi di fondo del Business Indicator (BI)**. Questo documento definisce le componenti da includere nel calcolo del BI, gli elementi da escludere e stabilisce inoltre come determinare gli aggiustamenti da effettuare in caso di fusioni, acquisizioni o cessioni (*M&A/Disposals*);
- **EBA/ITS/2025/06** che definisce la **mappatura (mapping) degli elementi del Business Indicator con le corrispondenti informazioni presenti nella segnalazione FINREP**, per garantire coerenza e armonizzazione tra i dati contabili utilizzati nel calcolo ed i requisiti prudenziali;
- **EBA/ITS/2025/05** che contiene il progetto di modifica al Regolamento (UE) 2024/3117 per **introdurre i nuovi template COREP C 16.02, C 16.03 e C 16.04** e le relative istruzioni segnaletiche. Questo assicura che le autorità di vigilanza possano ricevere tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità del calcolo del requisito patrimoniale per il Rischio Operativo (BIC).

Tra le **principali novità introdotte dalla versione finale dell'EBA/RTS/2025/02**, rispetto al precedente documento in consultazione, si segnalano le seguenti:

- **componente ILDC (*Interest, Leases and Dividends Component*)**: sono state introdotte modifiche in merito al trattamento del **leasing** ed in merito alla definizione di attività fruttifere di interesse nell'ambito dei derivati;
- **componente SC (*Service Component*)**: l'RTS ha apportato chiarimenti e modifiche alla Service Component (SC) principalmente per assicurare una misurazione più completa e coerente delle **perdite da rischio operativo** e per definire meglio i ricavi da includere nel calcolo;
- **componente FC (*Financial Component*)**: l'RTS ha chiarito le regole di applicazione del **Prudential Boundary Approach (PBA)** in alternativa all'**Accounting Approach (AA)**.

La versione finale dell'RTS descrive inoltre le **procedure di aggiustamento del Business Indicator (BI) in caso di fusioni, acquisizioni e dismissioni (*M&A e disposals*)**.

Per quanto riguarda le principali novità segnaletiche, le nuove disposizioni di reporting del **full package EBA** decorreranno dalla data contabile del **30 giugno 2026<sup>4</sup>** ed introducono tre nuovi template Corep: **C 16.02, C 16.03, C 16.04**, che integrano il preesistente template **C 16.01**. Quest'ultimo è stato ora modificato attraverso l'eliminazione, già a partire da marzo, della riga 0120 per evitare duplicazioni rispetto a quanto richiesto nel template C16.02. Questi template dovranno essere predisposti su base **individuale e consolidata** (ad eccezione del C 16.04, solo consolidato) con una **frequenza trimestrale**.

Il **template C 16.02 (OPR BIC)** raccoglie il dettaglio completo dei sottocomponenti di ILDC, SC e FC per gli ultimi tre esercizi.

Il **template C 16.03 (OPR BD)** fornisce un dettaglio granulare delle perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari derivanti da eventi di RO registrati nel conto economico per gli ultimi tre esercizi. L'importo totale di questo template dovrà corrispondere al valore riportato all'interno della corrispondente riga del template C 16.02. Riconoscendo le difficoltà iniziali legate alla reperibilità delle informazioni presenti nei template C 16.02 e C 16.03, l'EBA ha previsto che, per una prima fase, la segnalazione di queste informazioni possa essere soddisfatta utilizzando **stime aziendali o proxy**.

Infine, il **template C 16.04** contiene le informazioni relative al calcolo dell'ILDC per le società controllate soggette alla deroga prevista dall'Articolo 314(3) del CRR.

Il **Gruppo PUMA** ha aggiornato la propria soluzione per supportare gli enti segnalanti nelle nuove richieste di calcolo e di reporting del RO.

La procedura PUMA è stata configurata per **gestire i template C 16.01, C 16.02 e C 16.03**, mentre il template C 16.04 (relativo alle deroghe per le filiazioni) non sarà gestito.

Per questi fini sono stati rivisti il **raccordo di conto economico** e la **funzione extra-tabellare F56 - RISCHIO OPERATIVO**.

La soluzione PUMA, inoltre, pur fornendo il calcolo del BIC (C 16.01, C 16.02, C 16.03), non gestisce alcune specifiche eccezioni normative o approcci alternativi (deroghe Art. 314(3), metodo ASA, calcolo SC per sistemi istituzionali di protezione (IPS), rettifiche Art. 315 e approccio prudenziale per la FC).

<sup>4</sup> In un primo momento la decorrenza era fissata al 31 marzo 2026. Tuttavia, a seguito dell'approvazione del Regolamento 2025/2475 da parte della Commissione Europea, il 17 dicembre 2025 l'EBA ha

fornito chiarimenti alle banche prevedendo l'obbligo di invio al 30 giugno, lasciando facoltà alle banche di anticipare l'invio a marzo.

## LE NOSTRE PUBBLICAZIONI DEL SECONDO SEMESTRE 2025

### MANUALE

#### Lug-Dic

- [AGGIORNAMENTI AL MANUALE](#)
- [VERSIONE INTEGRALE PARTE I E II](#)

### NOTE TECNICHE

#### Ago

- [ITS ON RESOLUTION PLANS](#)

#### Ott

- [LA SEGNALEZIONE DEI DATI SUL RISCHIO OPERATIVO: ULTERIORI MODIFICHE CONNESSE AL CRR3](#)

#### Nov

- [LA NUOVA CLASSIFICAZIONE NACE-ATECO](#)
- [ITS ON RESOLUTION PLANS](#)

#### Dic

- [LA SEGNALEZIONE DEI DATI SUL RISCHIO OPERATIVO: ULTERIORI MODIFICHE CONNESSE AL CRR3](#)

### DATABASE

#### Lug-Dic

- [DB banche](#)

#### Lug-Dic

- [DB finanziarie](#)

### CODIFICHE

#### Lug-Dic

- [Codifiche](#)

### ALTRE PUBBLICAZIONI

[Pianificazione 2025-2026](#)



## FOCUS SULLA NORMATIVA SEGNALETICA

### NORMATIVA NAZIONALE

#### ***Normativa emanata***

- Circolare n. 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) – 50° aggiornamento - 26 agosto 2025

### NORMATIVA EUROPEA

#### ***RTS***

- Consultation paper on draft RTS on the content of resolution plans and group resolution plans – 5 agosto 2025
- Draft final RTS on the allocation of off-balance sheet items -18 agosto 2025
- Draft final RTS on credit valuation adjustment risk of securities financing transactions – 29 ottobre 2025

#### ***ITS***

- Draft final technical standards on (ITS) amending the framework for reporting of decisions on the Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) by resolution authorities to the EBA – 12 settembre 2025

#### ***Consultazioni***

- Consultation on the prudential framework for market risk for banks, the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) – 6 novembre 2025

#### ***Regolamenti***

- Regolamento (UE) 2025/1958 della Banca Centrale Europea (FINREP) – 9 settembre 2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1979 (*Instant payment*) – 6 ottobre 2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2475 relativo alle segnalazioni in tema di rischio operativo – 9 dicembre 2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2303 relativo alla segnalazione in tema di piani di risoluzione - 10 dicembre 2025

## I nostri prossimi appuntamenti

Giugno

RIUNIONE DEL COMITATO STRATEGICO

### LA PAROLA AI LETTORI

QUESTO È UNO SPAZIO DEDICATO AI LETTORI.

AVETE DOMANDE SUL MONDO SEGNALETICO? VOLETE PROPORRE UN ARGOMENTO DA TRATTARE NEI PROSSIMI NUMERI? SCRIVETE CI ALLA CASELLA DI POSTA INFOCOOPERAZIONE@PUMA.ORG E NELL'OGGETTO DELLA MAIL SCRIVETE "NEWSLETTER - LA PAROLA AI LETTORI".

IL TEAM REDAZIONALE VALUTERÀ I TEMI PROPOSTI E PUBBLICHERÀ QUELLI RITENUTI DI INTERESSE GENERALE. A PRESTO E BUONA LETTURA!

IL TEAM REDAZIONALE  
PUMA

### About Cooperazione PUMA

La PUMA è un'iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazioni di Centrale dei rischi, segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep, tavole di bilancio bancario e nota integrativa ecc.).

### Il Team redazionale

Il Team redazionale è composto da Paola Caposeno (Banca d'Italia), Donatella Fiorio (CA Auto Bank), Andrea Conardi (Credito Emiliano) e Andrea Scapeccia (BNL). Al presente numero ha inoltre collaborato Marco Carnevali (ICCREA Banca).